

Allegato A
Seduta 295 del 13/1/1998

(A.C. n. 3838 - sezione 53)
ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesse che:

la legge 2 agosto 1982, n. 527, regola la produzione, denominazione e commercializzazione degli aceti. Essa fu emanata a modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65 allorché con una sentenza della Corte di giustizia l'Italia fu condannata per non ammettere la commercializzazione di aceti differenti dall'aceto di vino;

la legge n. 527/82, nella sua stesura originale, tratta dei prodotti definiti come «agri di ..», ma a seguito di una seconda sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia, con la legge 6 giugno 1986, n. 258, fu stabilito che le parole «agro di...» venissero sostituite ovunque dalle parole «aceto di...»;

poiché fino ad allora in Italia si conosceva solo la produzione di aceto di vino, il legislatore ritenne di offrire una garanzia a questa produzione vietando la detenzione di aceti provenienti da altre materie prime nella stessa unità produttiva, le tipologie più famose sono l'aceto di mele e **l'aceto di alcol**, ma qualunque materia prima di origine agricola fermentescibile può dar luogo, con una doppia fermentazione, prima alcolica, poi acetica, ad un aceto;

il divieto contenuto nell'articolo 2, comma 2, della legge n. 527/82, nel corso degli anni, è divenuto un ostacolo per la produzione nazionale di aceti, che non può offrire una gamma più ampia di prodotti se non realizzando tanti stabilimenti quante sono le differenti tipologie di aceti che vorrebbe offrire; i produttori europei hanno la possibilità di realizzare nella stessa unità produttiva aceti, salse, condimenti ed altri prodotti alimentari tra i cui ingredienti è presente l'aceto, senza che per questo debbano sottostare a controlli particolari da parte delle autorità di vigilanza;

in Italia, tutt'oggi, è obbligatorio per il produttore di aceto di vino informare l'ispettorato repressioni frodi competente per territorio dell'arrivo in azienda del vino da trasformare in aceto, che così viene campionato e sigillato e solo dopo l'esito delle analisi dell'ispettorato, dai serbatoi vengono rimossi i sigilli e si può iniziare il processo di acetificazione;

offrendo la possibilità ai produttori italiani di aceto di elaborare differenti tipologie di aceto alimentare in uno stesso impianto, si darebbe loro la libertà di abbassare i costi di produzione e di divenire più competitivi nei confronti della concorrenza internazionale, soprattutto per l'aceto di vino, che è indubbiamente il migliore e di cui l'Italia vanta una delle migliori tradizioni:

impegna il Governo

ad adoperarsi per abrogare, eventualmente tramite i provvedimenti di legislazione delegata ai sensi della «legge Bassanini», i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 527, così come modificata dalla legge 6 giugno 1986, n. 258.

9/3838/8. Di Stasi, Pecoraro Scanio.